



POLIZZA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono:

- ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia l'associato alla First Cisl
- ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
- ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria;
- CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio;
- POLIZZA: il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione;
- PREMIO: la prestazione in denaro dovuta alla Società;
- RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione
- SOCIETA': la Compagnia di Assicurazione;
- TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono;
- TUTELA LEGALE: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del decreto legislativo 209/05 articoli 163-164-173-174.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di colpa grave.

Art. 2 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.



Art. 3 **Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La rata di premio di perfezionamento e le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza.

Se non vengono pagati i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

A parziale deroga dell'Art. 1901 CC le garanzie saranno comunque valide nonostante il premio venga corrisposto entro 60 (trenta) giorni successivi la data di decorrenza dell'assicurazione.

Resta inteso che la garanzia è sospesa dal 61mo giorno fino all'avvenuto pagamento del premio dalle ore 24,00.

Art. 4 **Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 **Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 **Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 **Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente disciplinato le Parti faranno riferimento alle norme di legge vigenti.

SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Art. 1 **Oggetto dell'Assicurazione**

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni di seguito previste e richiamate in scheda, il rimborso delle spese legali a seguito di sinistro rientrante tra gli eventi garantiti. Si intendono per spese legali:



- le spese di assistenza stragiudiziale
- gli oneri per l'intervento di un legale
- gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria

Non è ammesso il cambio del legale autorizzato, fatto salvo quanto – caso per caso - venisse diversamente concordato in via preventiva con la Società.

EVENTI GARANTITI

- fatti di natura extracontrattuale nell'ambito della vita privata dovuti ad illecito di terzi;
- controversie di diritto civile di natura contrattuale relativamente a:
 - o locazione, diritto di proprietà od altri diritti reali riguardanti l'abitazione (comprese le pertinenze) principale, quelle costituenti dimora stagionale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi purché dagli stessi utilizzate
 - o personale di servizio
 - o attività di lavoro, non dipendente
 - o rapporti con Istituti o Enti Pubblici
 - o rapporti con fornitori di servizi e/o prestatori d'opera, anche intellettuale

Art. 2 **Massimale**

La società sarà obbligata – relativamente a ciascun Assicurato – per ciascun sinistro e per anno assicurativo fino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 2.500,00.

Non sono previsti anticipi di spesa ed il rimborso nei limiti del massimale assicurato avverrà esclusivamente all'esito definitivo della controversia.

Art. 3 **Calcolo del premio**

La presente polizza è stipulata su un numero preventivo di 90.000 Assicurati e la Contraente verserà per ciascuno di essi un premio finito di Euro 1,60. Il premio annuo lordo (comunque acquisito) ammonta ad Euro 144.000,00.

Art. 4 **Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Premesso che il premio della presente assicurazione è convenuto sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta dal conteggio contenuto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, i dati inerenti gli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive dovute alla Società risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 45 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Art. 5 Inosservanza degli obblighi previsti all'articolo precedente

In caso di omessa comunicazione dei dati richiesti nei termini previsti, ovvero di mancato pagamento della differenza dovuta alla Società, il premio, pagato in via provvisoria per le rate successive viene considerato quale anticipo relativo al periodo assicurativo annuo per il quale si sono verificate le suddette omissioni. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente o l'Assicurato abbiano adempiuto ai loro obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Art. 6 Esclusioni

L'assicurazione non opera per vertenze derivanti da:

- fatti di diritto di famiglia, successioni, donazioni;
- fatti di natura contrattuale nei confronti della Società;
- controversie di lavoro dell'Assicurato;
- danni da inquinamento non accidentale;
- fatti relativi alla circolazione di mezzi soggetti alla L 990/69;
- fatti con valore in lite inferiore ad € 500,00;
- fatti di natura dolosa;
- controversie relative all'acquisto di cose (ad esclusione dell'abitazione principale);
- controversie di natura extracontrattuale dovute ad illeciti dell'assicurato.

La garanzia non opera per le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria, multe e ammende, per tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese di registrazione delle sentenze e degli atti transattivi.

Art. 7 Durata del contratto

A deroga di quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto non è soggetto a tacito rinnovo e pertanto la garanzia cesserà alla naturale scadenza indicata in polizza e non troverà applicazione il periodo di tolleranza per il pagamento del premio.

Art. 8 Inizio e termine della copertura assicurativa

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi fino a 3 anni antecedenti all'effetto della polizza e dei quali l'assicurato non era a conoscenza alla data di effetto della polizza o in caso di iscrizione al Sindacato successiva alla data di effetto polizza alla data di iscrizione al Sindacato.

La garanzia è operante per i sinistri denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Per determinare la data dei fatti rientranti in garanzia si considera:



- a) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato, nel caso di procedimenti penali.
- b) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma contrattuale, nel caso di controversie di Diritto civile di natura contrattuale.

Per controversie determinate da fatti verificatisi nei 3 anni precedenti la decorrenza della garanzia e denunciate durante il periodo di validità dell'assicurazione, la copertura viene prestata con un limite di risarcimento di € 150.000,00 qualunque sia il numero delle controversie relative a tale periodo e fermi i limiti di risarcimento per sinistro previsti in polizza.

Art. 9 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza:

all'UFFICIO SINISTRI di Agenzia Generale Roma Viale Parioli 63M - Via XX Settembre, 26 - 00187 Roma (RM), a mezzo lettera raccomandata AR o PEC romavialeparioli@pec.agenzie.generali.com e p.c. ad ALETHEIA ASSICURAZIONI a mezzo posta elettronica servizi@aletheiaservizi.it

L'Agenzia Generale Roma Viale Parioli 63M trasmetterà la documentazione a DAS per la gestione del sinistro.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire alla Società:
tutti gli atti ed i documenti occorrenti,
una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro,
nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

In caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 10 - Gestione del sinistro

Si precisa che in relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Numero verde 800/475633 - fax 045/8351023 in seguito per brevità denominata DAS.

L'Assicurato, contemporaneamente o dopo aver presentato alla Società la denuncia del sinistro, può indicare alla stessa il proprio legale, che deve essere scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro e in ogni caso quando

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



sia necessaria una difesa penale, la Società – entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento – prenderà atto dell'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti:

- in presenza di vertenze promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto;
- qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.


Art. 11 Franchigia

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 150,00 per sinistro.

Art. 12 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme od inadempimenti ovunque verificatesi nel Mondo.

Generali Italia S.p.A.
 Generali Italia S.p.A.
 Agenzia Generale di Roma, Porta Pia
 Via
 Tel. 06.84.15.509 (r.a.)
 Fax 06.85.35.37 10



Il Contraente

.....